

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 191

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto interministeriale recante recepimento del codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi denominato «Codice media e sport»

*(Parere ai sensi dell'articolo 34, comma 6-bis, del decreto legislativo
31 luglio 2005, n.177)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 6 novembre 2007)



Ministero delle Comunicazioni

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Roma, 16 NOV. 2007

Si trasmette per il parere della competente Commissione parlamentare il testo del decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e con il Ministro della giustizia di recepimento del codice media e sport unitamente alla relativa relazione illustrativa.

Si allegano, inoltre, i pareri favorevoli del Consiglio di Stato adottato nell'adunanza del 27 agosto 2007 e dell'Autorità per la protezione dei dati personali del 11 ottobre 2007.

Luigi Vimercati

Sen. Franco Marini
Presidente del Senato della Repubblica
Roma



Ministero delle comunicazioni

La relazione illustrativa del cd. Codice Media e Sport

Il Codice di autoregolamentazione dell'informazione sportiva, di seguito denominato Codice media e sport, sottoscritto il 25 luglio 2007 da tutti i soggetti che, nel nostro Paese, fanno informazione sportiva, ha il suo fondamento giuridico negli articoli 34 comma 6 bis e 35 comma 4 bis del Decreto legislativo 177/2005 denominato Testo unico della radiotelevisione, come modificato dalla legge 41/2007 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 8 febbraio 2007, n. 8, recante, tra le altre, misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche; nell'art. 4, comma 2, lett. b), del T.U. 177/2005 citato laddove si dispone il divieto di trasmissione che contengano, tra l'altro, incitamenti all'odio comunque motivato o che inducano ad atteggiamenti di intolleranza, disposizione questa che riproduce l'art. 22 bis della direttiva del Consiglio 89/552/CEE del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997.

Il presente codice è recepito con decreto interministeriale (Ministero delle comunicazioni, Ministero per le politiche giovanili e le attività sportive e

Ministero della Giustizia), ed adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri".

Il D.M. di natura regolamentare viene pertanto sottoposto, prima dell'invio alle Commissioni parlamentari competenti, al vaglio del Consiglio di Stato (circolare n. DAGL 1.3.1/42468 - PCM 26 febbraio 1999, comunicazioni Ministro per i rapporti con il Parlamento n. 29438/2000 del 7 giugno 2000 e n. 29884 del 23 giugno 2000).

Il Consiglio di Stato con parere n. 3154/2007 emesso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi nell'Adunanza del 27 agosto 2007 ha espresso parere favorevole con osservazioni, *in conformità delle quali* si è provveduto ad acquisire anche il parere dell'Autorità per la protezione dei dati personali, che è stato reso, favorevolmente e senza osservazioni, in data 11 ottobre 2007.

Inoltre, si è adeguato il testo alle indicazioni contenute nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2 maggio 2001, n. 1, così come indicato nel citato parere Consiglio di Stato Consiglio di Stato n. 3154/2007 emesso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi nell'Adunanza del 27 agosto 2007.

Infine, avuto riguardo al richiamo principale del Consiglio di Stato che chiede di chiarire gli ambiti di riferimento e di applicazione del codice media-sport in quanto emergerebbe una discrasia dal raffronto tra il preambolo e l'art. 1 del codice con i rimanenti articoli che lo compongono (ossia mentre nei primi le affermazioni di principio e gli obiettivi perseguiti sarebbero riferiti a tutte le forme e strumenti dell'informazione ivi compresi quelli della carta stampata, le singole norme sarebbero incentrate esclusivamente su misure applicabili al sistema dell'informazione audiovisiva e delle comunicazioni per via telematica), si precisa quanto segue.

Il codice è stato sottoscritto su base volontaria da tutti i mezzi d'informazione a prescindere dallo strumento utilizzato che hanno scelto di

condividere unitamente agli altri organismi rappresentativi della Stampa, - Ordine dei giornalisti, Federazione nazionale della stampa italiana, Unione stampa sportiva italiana e Federazione italiana editori di giornali - la responsabilità di vigilare sulla corretta informazione sportiva. Tale adesione volontaristica supera gli evidenziati problemi di coordinamento tra fonte primaria, decreto interministeriale regolamentare e codice. Peraltro, vi è un precedente significativo in tal senso; il cosiddetto Codice "par condicio" è stato sottoscritto anche dalla stampa ed anche in quel caso nonostante la norma primaria si riferisse al principio del pluralismo, il Codice veniva sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali.

Infine si osserva che la Corte Costituzionale, in merito alla tutela del diritto di cronaca ex art. 21 della Costituzione e dei relativi limiti posti alla potestà legislativa statale, ha più volte ribadito che la libertà di manifestazione del pensiero può trovare limitazioni nelle disposizioni legislative dirette alla tutela di altri beni ed interessi fatti oggetto di protezione costituzionale e comunque riserva al legislatore soltanto gli aspetti organizzativi dell'attività giornalistica stessa. Ciò ha determinato la scelta di privilegiare lo strumento di adesione volontaria dei rappresentanti degli organi della stampa e, nei cui riguardi lo strumento legislativo si sarebbe reso difficoltoso per gli evidenziati aspetti costituzionali. Nel preambolo dello schema di decreto di recepimento si dà atto dell'avvenuta adesione volontaristica che supera, come suddetto, gli evidenziati problemi di coordinamento.

Quanto al merito del provvedimento si rileva che l'inasprimento della disciplina di settore, anche a livello dei media nello specifico dell'informazione sportiva, si è reso necessario considerata la frequenza con cui in occasione di eventi sportivi, in particolare calcistici, sono avvenuti gravi reati, dalle conseguenze talvolta tragiche (evento del 2 febbraio 2007 di Catania e del 27 gennaio 2007 a Luzzi in provincia di Cosenza), che hanno

visto la morte dell'ispettore di Polizia di Stato Filippo Raciti e del dirigente della società sportiva Sammarinese Ermanno Licursi.

Si rendeva, dunque necessaria, una ulteriore revisione della legislazione volta a contenere la c.d. violenza negli stadi (la legge 41/2007 ha modificato il Decreto legislativo 177/2005).

Il 6 febbraio scorso, su iniziativa del ministro delle comunicazioni Paolo Gentiloni e del ministro per le politiche giovanili Giovanna Melandri si svolse a Roma, nella sede del ministero delle comunicazioni, un incontro al quale presero parte gli stessi soggetti che hanno poi sottoscritto il Codice. In quell'occasione essi aderirono alla proposta avanzata dal Governo perché il mondo dell'informazione sportiva contribuisse ad arginare i fenomeni di violenza e di degrado legati in modo particolare al calcio.

La decisione di dare vita ad uno specifico codice di comportamento dei Media con riferimento alle informazioni sportive fu poi recepita nella legge 41/2007 che ha modificato in tal senso gli articoli 34 comma 6 bis e 35 comma 4 bis del Decreto legislativo 177/2005 denominato Testo unico della radiotelevisione.

L'articolo 34 comma 6 bis prevede in particolare che "i soggetti di cui al comma 3 (emittenti televisive e fornitori di contenuti, N.d.R.), nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, sono tenuti all'osservanza di specifiche misure, individuate con codice di autoregolamentazione recepito con decreto del Ministero delle comunicazioni di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza o di turbativa dell'ordine pubblico legati allo svolgimento di manifestazioni sportive". A sua volta l'articolo 35 comma 4 bis prevede che "In caso di inosservanza delle disposizioni del Codice adottato ai

sensi del comma 6 bis dell'articolo 34, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo". Tali disposizioni affidano la verifica dell'osservanza dell'articolo 34 del Testo unico radiotelevisivo all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Sulla base di questo quadro legislativo il Ministro delle comunicazioni e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive con un decreto congiunto in data 17 maggio 2007 hanno costituito una specifica "Commissione per la elaborazione del codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commenti degli avvenimenti sportivi". Della commissione, presieduta dal consigliere del Ministro delle comunicazioni ed ex commissario dell'Autorità delle comunicazioni Giuseppe Sangiorgi hanno fatto parte, oltre ai rappresentanti dei Ministeri delle comunicazioni, delle politiche giovanili e della giustizia, rappresentanti della Fieg, Federazione italiana degli editori di giornali, dell'Ordine nazionale dei giornalisti, della FNSI, Federazione nazionale della stampa italiana, dell'Ussi, Unione stampa sportiva italiana, i rappresentanti delle diverse associazioni di editori radiotelevisivi Aeranti Corallo, Alpi, Cnt, Conna, Frt, Rea, Rna, i rappresentanti infine di numerosi gruppi televisivi quali Europa tv, Rai, Rti, Sky, Telecomitalia media.

L'ampia composizione della Commissione indica come tutto il mondo dell'informazione sportiva, da quello dei media tradizionali a quello dei nuovi media, si sia sentito coinvolto in un'operazione dal forte valore anche simbolico, nell'imminenza del nuovo campionato di calcio, contro i fenomeni di violenza nel corso degli eventi sportivi. Il Codice infatti, nelle sue premesse e nei suoi principi generali riguarda l'intero arco dell'informazione sportiva, non soltanto i commenti radiotelevisivi, e detta norme di comportamento valide per tutti. Come ricordato nel preambolo del documento sottoscritto ciò avviene nel solco di una lunga e autonoma tradizione di autodisciplina che, a partire dal Codice di Treviso e dalla Carta dei doveri del giornalista, ha consolidato nel tempo il necessario bilanciamento del diritto-dovere

dell'informazione con gli altri diritti costituzionalmente garantiti, tra i quali quelli relativi in modo speciale alla sicurezza personale dei cittadini e alla tutela dei minori. Di particolare rilievo è anche la riaffermazione del rilievo pubblico dei mezzi d'informazione, anche quando gestiti da soggetti privati che li rende intrinsecamente incompatibili con qualsiasi forma di incitazione alla violenza e alle violazioni di legge.

La Commissione ha proceduto nei suoi lavori a un esame della normativa europea e nazionale relativa al rapporto tra ordine pubblico ed eventi sportivi, ascoltando anche in diverse audizioni i soggetti associativi e istituzionali interessati alla questione, quali i responsabili della Lega calcio e quelli dell' "Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive" presso il Dipartimento della polizia di Stato, istituito dal Ministero dell'interno con decreto 1 dicembre 2005 per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di eventi sportivi.

La Commissione ha elaborato pertanto e infine approvato all'unanimità il testo del Codice Media e Sport, costituito da un preambolo e da sei articoli che di seguito vengono illustrati, sottoscrivendolo il 25 luglio 2007.

L'articolo 1 (*Principi generali*) definisce nei suoi quattro commi il concetto di informazione sportiva e i connotati che essa deve avere per essere aderente allo spirito e alla sostanza del Codice. Informazione sportiva è quella veicolata dai diversi media e non solo dunque quelli radiotelevisivi. Essa si può svolgere anche al di fuori delle tradizionali testate giornalistiche, ma è comunque tenuta all'osservanza del Codice. Pur essendo preferibile che tale informazione sia condotta da giornalisti – i quali rispondono del loro comportamento anche al loro Ordine professionale – nelle varie discipline sportive e nel calcio in particolare è frequente il fenomeno di conduttori che sono spesso ex arbitri, o giocatori, o allenatori. Il Codice li ricomprende e non li esonera dal rispetto delle norme. Il Codice infine – essendo l'informazione

un tema di riserva costituzionale non può e non vuole costituire una eccezione rispetto alla legislazione sulla stampa e la radiotelevisione.

L'articolo 2 (*Diritto di informazione sportiva*).definisce i criteri specifici dell'informazione sportiva. In modo particolare vengono messe a fuoco le caratteristiche del commento degli eventi sportivi. Esso deve essere esercitato nel rispetto della dignità delle persone; deve evitare riferimenti aggressivi nei confronti di singoli individui o gruppi di persone quali atleti, arbitri,squadre, tifosi avversari, forze dell'ordine eccetera; deve condannare e stigmatizzare i comportamenti violenti contro persone e cose; deve assicurare una corretta informazione relativamente ai reati commessi in occasione di eventi sportivi. I conduttori e i commentatori delle trasmissioni, infine, nel caso della diffusione di immagini registrate particolarmente forti e impressionanti sono tenuti a fare presente in modo tempestivo che esse non sono adatte al pubblico dei minori.

L'articolo 3 (*Conduzione delle trasmissioni radiofoniche e televisive*) entra nel merito delle modalità anche organizzative e tecniche attraverso le quali, in modo specifico nelle trasmissioni radiofoniche e televisive, i conduttori fanno sì che l'informazione sportiva costituisca un argine alla violenza, scoraggiandola e isolandola. Le emittenti e i fornitori di contenuti si impegnano a fare sì che i conduttori delle trasmissioni abbiano adeguata conoscenza del Codice e delle regole che riguardano le diverse discipline sportive. In caso di violazione delle disposizioni del Codice, da chiunque commesse nel corso di trasmissioni radiofoniche o televisive, il conduttore si avvale di una serie di strumenti – fino all'allontanamento dell'ospite o la sospensione della trasmissione – per isolare i facinorosi che dovessero intervenire violando norme di legge. Il conduttore inoltre dissocia con immediatezza l'emittente dall'accaduto, e l'emittente si riserva la facoltà di non invitare più in trasmissione chi incita alla violenza. Nel rispetto di quanto

dell'informazione con gli altri diritti costituzionalmente garantiti, tra i quali quelli relativi in modo speciale alla sicurezza personale dei cittadini e alla tutela dei minori. Di particolare rilievo è anche la riaffermazione del rilievo pubblico dei mezzi d'informazione, anche quando gestiti da soggetti privati che li rende intrinsecamente incompatibili con qualsiasi forma di incitazione alla violenza e alle violazioni di legge.

La Commissione ha proceduto nei suoi lavori a un esame della normativa europea e nazionale relativa al rapporto tra ordine pubblico ed eventi sportivi, ascoltando anche in diverse audizioni i soggetti associativi e istituzionali interessati alla questione, quali i responsabili della Lega calcio e quelli dell' "Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive" presso il Dipartimento della polizia di Stato, istituito dal Ministero dell'interno con decreto 1 dicembre 2005 per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di eventi sportivi.

La Commissione ha elaborato pertanto e infine approvato all'unanimità il testo del Codice Media e Sport, costituito da un preambolo e da sei articoli che di seguito vengono illustrati, sottoscrivendolo il 25 luglio 2007.

L'articolo 1 (*Principi generali*) definisce nei suoi quattro commi il concetto di informazione sportiva e i connotati che essa deve avere per essere aderente allo spirito e alla sostanza del Codice. Informazione sportiva è quella veicolata dai diversi media e non solo dunque quelli radiotelevisivi. Essa si può svolgere anche al di fuori delle tradizionali testate giornalistiche, ma è comunque tenuta all'osservanza del Codice. Pur essendo preferibile che tale informazione sia condotta da giornalisti – i quali rispondono del loro comportamento anche al loro Ordine professionale – nelle varie discipline sportive e nel calcio in particolare è frequente il fenomeno di conduttori che sono spesso ex arbitri, o giocatori, o allenatori. Il Codice li ricomprende e non li esonera dal rispetto delle norme. Il Codice infine – essendo l'informazione

un tema di riserva costituzionale non può e non vuole costituire una eccezione rispetto alla legislazione sulla stampa e la radiotelevisione.

L'articolo 2 (*Diritto di informazione sportiva*).definisce i criteri specifici dell'informazione sportiva. In modo particolare vengono messe a fuoco le caratteristiche del commento degli eventi sportivi. Esso deve essere esercitato nel rispetto della dignità delle persone; deve evitare riferimenti aggressivi nei confronti di singoli individui o gruppi di persone quali atleti, arbitri,squadre, tifosi avversari, forze dell'ordine eccetera; deve condannare e stigmatizzare i comportamenti violenti contro persone e cose; deve assicurare una corretta informazione relativamente ai reati commessi in occasione di eventi sportivi. I conduttori e i commentatori delle trasmissioni, infine, nel caso della diffusione di immagini registrate particolarmente forti e impressionanti sono tenuti a fare presente in modo tempestivo che esse non sono adatte al pubblico dei minori.

L'articolo 3 (*Conduzione delle trasmissioni radiofoniche e televisive*) entra nel merito delle modalità anche organizzative e tecniche attraverso le quali, in modo specifico nelle trasmissioni radiofoniche e televisive, i conduttori fanno sì che l'informazione sportiva costituisca un argine alla violenza, scoraggiandola e isolandola. Le emittenti e i fornitori di contenuti si impegnano a fare sì che i conduttori delle trasmissioni abbiano adeguata conoscenza del Codice e delle regole che riguardano le diverse discipline sportive. In caso di violazione delle disposizioni del Codice, da chiunque commesse nel corso di trasmissioni radiofoniche o televisive, il conduttore si avvale di una serie di strumenti – fino all'allontanamento dell'ospite o la sospensione della trasmissione – per isolare i facinorosi che dovessero intervenire violando norme di legge. Il conduttore inoltre dissocia con immediatezza l'emittente dall'accaduto, e l'emittente si riserva la facoltà di non invitare più in trasmissione chi incita alla violenza. Nel rispetto di quanto

previsto in materia di trattamento dei dati personali, inoltre, le ritenti si impegnano a realizzare misure atte, se del caso, a rendere individuabili i soggetti che si collegano telefonicamente, in audio o in audiovideo, alle trasmissioni. Al riguardo, il Ministero delle comunicazioni si impegna sin d'ora a garantire un'uniformità di concreti comportamenti da parte delle emittenti e dei fornitori dei contenuti in relazione al tipo di misure che essi adotteranno, anche in conformità delle raccomandazione dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

L'articolo 4 (*Promozione dei valori dello sport*) risponde in positivo a quanto richiesto dall'articolo 34, comma 6 bis del Testo unico della radiotelevisione quando afferma che l'autoregolamentazione deve contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori positivi dello sport. Perciò esso prevede che con particolare attenzione nei confronti dei giovani e dei minori i soggetti firmatari del Codice si impegnano a diffondere i valori positivi dello sport e lo spirito di lealtà connesso a tali valori, anche mediante campagne informative concordate e attuate d'intesa con le istituzioni nazionali e locali.

L'articolo 5 (*Vigilanza*) affida il controllo del rispetto del Codice all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che lo esercita attraverso la Commissione servizi e prodotti. L'Autorità definirà con apposito regolamento i propri compiti in rapporto alle previsioni dell'articolo 6 del Codice relativo alle sanzioni. L'Autorità inoltre segnala all'Ordine professionale di competenza le eventuali violazioni riguardanti i giornalisti.

L'articolo 6 (*Sanzioni e impegni*) dispone infine le misure da prendere nei casi di violazione del Codice. Il primo riferimento è a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4 bis del Testo unico della radiotelevisione. Il Codice prevede inoltre che delle sanzioni viene data notizia alle Amministrazioni pubbliche competenti per gli eventuali provvedimenti collegati alla

erogazione di misure di sostegno. Al fine di assicurare effettività alle disposizioni del codice è previsto che la sua inosservanza si pone in conflitto con la pretesa di ricevere sostegni economici da parte dello Stato. A tale riguardo la sottoscrizione del Codice da parte delle emittenti radiotelevisive costituisce requisito di ammissibilità ai contributi di cui all'articolo 45, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni sulla base di una autodisciplina dei beneficiari. Delle sanzioni viene data notizia anche al CONI, alle federazioni sportive, alle leghe e all'Unione stampa sportiva per gli eventuali provvedimenti di competenza in materia di accesso agli stadi. Infine, per i giornalisti eventualmente coinvolti le sanzioni sono quelle decise dall'Ordine professionale secondo quanto previsto dal titolo terzo della legge istitutiva dell'Ordine stesso.

Il Ministro delle comunicazioni

*di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive
e con il Ministro della giustizia*

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 69;

Visto l'art. 17 comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la direttiva 89/552/CEE del Consiglio delle comunità europee e successive modificazioni;

Visto il D.M. 1 ottobre 2002, n. 225;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112;

Visto il D.M. 5 novembre 2004, n. 292;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni ed in particolare gli articoli 4, 34 e 35;

Viste le delibere dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni 165/06 CSP e 23/07 CSP;

Visto il decreto legge 8 febbraio 2007, n. 8 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2007, n. 41;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2007, n. 72;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni e del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive in data 17 maggio 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto 2007;

Acquisito il parere del Garante dell'Autorità per la protezione dei dati personali reso in data 11 ottobre 2007;

Rilevata l'importanza dell'adesione su base volontaria di tutti i mezzi d'informazione indipendentemente dallo strumento utilizzato che hanno scelto di condividere la responsabilità di vigilare sulla corretta informazione sportiva unitamente agli altri organismi della stampa ed in particolare rappresentati dall'Ordine dei giornalisti, dalla Federazione nazionale della stampa italiana, dall'Unione stampa sportiva italiana e dalla Federazione italiana editori di giornali;

Sentite le competenti Commissioni parlamentari;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17 comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 in data.....

Adotta il seguente regolamento

ART.1

1. E' recepito il codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi di cui all'allegato 1 che forma parte integrante del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

*Codice di autoregolamentazione
dell'informazione sportiva
denominato "Codice media e sport"*

PREAMBOLO

Le emittenti televisive e radiofoniche e i fornitori di contenuti firmatari e aderenti alle associazioni firmatarie, L'Ordine dei giornalisti, la Federazione nazionale della stampa italiana, l'Unione stampa sportiva italiana, la Federazione italiana editori di giornali, d'ora in poi indicate come parti;

Considerata la frequenza con cui in occasione di eventi sportivi, in particolar modo calcistici, sono avvenuti gravi reati, dalle conseguenze talvolta tragiche, contro l'integrità fisica e la dignità delle persone, oltreché contro beni di proprietà pubblica e privata;

Preso atto che questi fenomeni di violenza e di vandalismo hanno creato indignazione e allarme nei cittadini, inducendo il Governo e il Parlamento a adeguare in senso più rigoroso la disciplina in materia di ordine pubblico durante gli eventi sportivi;

Rilevato che gli episodi di violenza vedono spesso coinvolte persone di giovane età e minori;

Ritenuto di dover assicurare secondo le modalità previste dal presente Codice che nell'informazione sportiva, attraverso i diversi mezzi di comunicazione di massa non siano veicolati messaggi di incitazione o di legittimazione nei confronti delle violazioni della legge;

Ritenuto di dover contribuire a diffondere i valori positivi dello sport che, così come enunciati anche in Codici e Dichiarazioni internazionali pongono l'agonismo sportivo al servizio di un corretto e pacifico sviluppo delle relazioni umane;

Nel condividere i principi enunciati nella Direttiva comunitaria "Televisione senza frontiere" e nella sua revisione perché i servizi dei media audiovisivi non contengano alcun incitamento all'odio; nel condividere il divieto di trasmissioni che contengano messaggi di incitamento all'odio o che inducano ad atteggiamenti di intolleranza secondo quanto previsto dal Testo unico della radiotelevisione; nel condividere gli atti di indirizzo dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sul rapporto tra informazione e rispetto dei diritti fondamentali della persona;

Consapevoli del contributo che i mezzi di comunicazione di massa, da quelli tradizionali ai nuovi media, anche per l'intreccio dei loro messaggi possono fornire per condannare nei confronti della pubblica opinione la violenza legata agli eventi sportivi, in particolare quelli calcistici;

Consapevoli dei diritti dei giornalisti di avere l'accesso più ampio alle fonti di informazione sportiva che non possono essere sottoposte a indebiti restrizioni incompatibili con il diritto di cronaca;

Nel solco di un'autonoma tradizione di autodisciplina che, a partire dal Codice di Treviso e dalla Carta dei doveri del giornalista, ha consolidato nel tempo il necessario bilanciamento del diritto-dovere dell'informazione con altri diritti costituzionalmente garantiti, tra i quali quelli relativi alla sicurezza personale dei cittadini e alla tutela dei minori;

Considerato che l'incitazione alle violazioni di legge, così come il ricorso alla minaccia e all'ingiuria sono comunque in contrasto con il ruolo pubblico dei mezzi d'informazione così come enunciati dalla legislazione vigente e dalle sue interpretazioni giurisprudenziali;

Dopo ampio confronto in sede di "Commissione per la elaborazione del Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi", istituita con decreto del Ministro delle comunicazioni e del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive in data 17 maggio 2007 per dare corso a quanto previsto dall'articolo 34, comma 6 bis del decreto legislativo n. 177/2005 così come modificato dalla legge n. 41/2007;

Sentiti i soggetti associativi e istituzionali interessati alla questione, quali responsabili della Lega Calcio e quelli dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive istituito dal Ministero dell'interno con decreto dicembre 2005 per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive;

Rilevata la necessità che il Parlamento e il Governo armonizzino l'attuale quadro normativo e regolamentare dei diversi media in materia di ordine pubblico e diritto di informazione relativo agli eventi sportivi;

ADOTTANO

Il presente Codice di autoregolamentazione di seguito denominato "Codice media e sport"

Articolo 1

(Principi generali)

1. Ai fini del presente Codice per informazione sportiva si intende quella veicolata dai diversi media a una pluralità di destinatari che tratta sotto forma di cronaca, commento, dibattiti televisivi e radiofonici con ospiti in studio o collegati dall'esterno, eventi sportivi in generale e calcistici in particolare.
2. Nella diffusione dell'informazione sportiva, qualora realizzata anche al di fuori delle testate giornalistiche, le parti assicurano comunque l'osservanza dei principi della legalità, della correttezza e del rispetto della dignità altrui, pur nella diversità delle rispettive opinioni.
3. Fermo restando quanto previsto all'art. 2, le parti si impegnano a evitare qualsiasi forma di incitazione o di legittimazione di comportamenti contrari a norme di legge.
4. Vengono fatti salvi e ribaditi i doveri derivanti dalla legislazione sulla stampa, da quella sulle emittenti radiotelevisive e da quella sull'Ordine dei giornalisti.

Articolo 2

(diritto di informazione sportiva)

1. Il commento degli eventi sportivi dovrà essere esercitato sui diversi media in maniera rispettosa della dignità delle persone, dei soggetti degli enti interessati, con la chiara distinzione tra il racconto dei fatti e le opinioni personali che si hanno di essi.
2. Le parti si impegnano in ogni caso a evitare il ricorso a espressioni minacciose o ingiuriose nei confronti di singoli individui o di gruppi di persone quali, ad esempio, atleti, squadre, tifosi avversari, arbitri, giornalisti, forze dell'ordine, soggetti organizzatori di eventi sportivi, etnie, confessioni religiose.

Articolo 1

(Principi generali)

1. Ai fini del presente Codice per informazione sportiva si intende quella veicolata dai diversi media a una pluralità di destinatari che tratta sotto forma di cronaca, commento, dibattiti televisivi e radiofonici con ospiti in studio o collegati dall'esterno, eventi sportivi in generale e calcistici in particolare.
2. Nella diffusione dell'informazione sportiva, qualora realizzata anche al di fuori delle testate giornalistiche, le parti assicurano comunque l'osservanza dei principi della legalità, della correttezza e del rispetto della dignità altrui, pur nella diversità delle rispettive opinioni.
3. Fermo restando quanto previsto all'art. 2, le parti si impegnano a evitare qualsiasi forma di incitazione o di legittimazione di comportamenti contrari a norme di legge.
4. Vengono fatti salvi e ribaditi i doveri derivanti dalla legislazione sulla stampa, da quella sulle emittenti radiotelevisive e da quella sull'Ordine dei giornalisti.

Articolo 2

(diritto di informazione sportiva)

1. Il commento degli eventi sportivi dovrà essere esercitato sui diversi media in maniera rispettosa della dignità delle persone, dei soggetti degli enti interessati, con la chiara distinzione tra il racconto dei fatti e le opinioni personali che si hanno di essi.
2. Le parti si impegnano in ogni caso a evitare il ricorso a espressioni minacciose o ingiuriose nei confronti di singoli individui o di gruppi di persone quali, ad esempio, atleti, squadre, tifosi avversari, arbitri, giornalisti, forze dell'ordine, soggetti organizzatori di eventi sportivi, etnie, confessioni religiose.

3. Le parti assicurano una corretta informazione relativamente ai reati commessi in occasione di eventi sportivi, tenuto conto della loro rilevanza sociale.
4. Nel rispetto della propria autonomia editoriale, le parti si impegnano a stigmatizzare le condotte lesive dell'integrità fisica delle persone, della loro dignità e dei beni di proprietà pubblica e privata verificatesi in occasione di eventi sportivi.
5. Preso atto che le immagini sono parte essenziale dell'informazione sportiva, nei casi di utilizzo di immagini registrate e di espressioni particolarmente forti e impressionanti, sarà cura del conduttore o del commentatore avvertire gli spettatori facendo presente che le sequenze che verranno diffuse non sono adatte al pubblico dei minori.

Articolo 3

(conduzione delle trasmissioni radiofoniche e televisive)

1. Le emittenti ed i fornitori di contenuti assicurano che i conduttori delle trasmissioni di informazione sportiva abbiano adeguata conoscenza del presente codice, nonché delle disposizioni normative soprarichiamate delle regole che disciplinano l'esercizio di ciascuna delle discipline sportive oggetto delle trasmissioni loro affidate.
2. In caso di violazione delle disposizioni del presente Codice, da chiunque commesse nel corso di trasmissioni radiofoniche o televisive di informazione e di commento sportivo in diretta, inclusi ospiti, membri del pubblico, interlocutori telefonici o via internet, il conduttore dissocia con immediatezza l'emittente e il fornitore di contenuti dall'accaduto e ricorre ai mezzi necessari - fino alla eventuale disposizione di una pausa della trasmissione, o la sospensione di collegamento, o l'allontanamento del responsabile - per ricondurre il programma entro i binari della correttezza.

3. Nel caso di trasmissioni registrate, le emittenti e i fornitori di contenuti si impegnano a procedere al preventivo controllo del contenuto delle stesse, escludendo dalla messa in onda episodi che costituiscano violazioni del presente Codice.
4. Le emittenti e i fornitori di contenuti si impegnano comunque, in caso di violazione del Codice a diffondere nella prima edizione successiva del programma in cui è stata commessa la violazione, o in altra trasmissione della medesima emittente, un messaggio nel quale l'editore e l'emittente e i fornitori di contenuti stessi si dissociano dall'accaduto esprimendo la loro deplorazione.
5. Le emittenti e i fornitori di contenuti, si riservano di valutare l'idoneità dei soggetti che si sono resi responsabili di violazioni alle disposizioni del presente Codice a partecipare ulteriormente a trasmissioni di informazione o di approfondimento sportivo, tenuto conto della gravità e delle eventuali reiterazioni della violazione, oltreché del comportamento tenuto dall'interessato successivamente alla stessa.
6. Le emittenti e i fornitori di contenuti si impegnano a realizzare, nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di trattamento dei dati personali, misure atte, se del caso, a rendere individuabili i soggetti che si collegano telefonicamente, in audio o in audiovideo, alle trasmissioni.

Articolo 4

(promozione dei valori dello sport)

1. Con particolare attenzione nei confronti dei giovani e dei minori e per il contributo alla loro crescita culturale, civile e sociale, le parti si impegnano a diffondere i valori positivi dello sport e lo spirito di lealtà connesso a tali valori negli specifici contenitori degli avvenimenti sportivi, anche mediante campagne formative concordate e attuate con le istituzioni nazionali e locali.

Articolo 5

(Vigilanza)

1. Il controllo del rispetto del presente Codice è affidato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Le eventuali violazioni riguardanti i giornalisti vengono segnalate dall'Autorità delle comunicazioni all'Ordine professionale di appartenenza.


Articolo 6

(sanzioni e impegni)

1. Nei casi di violazione del presente Codice si applicano ai soggetti di cui all'art. 34, comma 3 del Testo Unico della Radiotelevisione le sanzioni richiamate dall'articolo 35, comma 4 bis dello stesso Testo unico.
2. Delle sanzioni è data notizia alle amministrazioni pubbliche competenti per gli eventuali provvedimenti collegati alla erogazione di misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva.
3. Delle sanzioni è data notizia al CONI, alle Federazioni Sportive, alle Leghe e all'Unione Stampa Sportiva per gli eventuali provvedimenti di competenza in materia di accesso agli stadi.
4. Per le imprese televisive locali e per le imprese radiofoniche locali l'adesione al presente codice costituisce requisito di ammissibilità ai contributi di cui all'art. 45, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni e integrazioni.
5. Per i giornalisti eventualmente coinvolti le sanzioni sono quelle decise dall'Ordine professionale.


AERANTI

Marco Rossignoli




AERANTI-CORALLO

Marco Rossignoli




A.L.P.I.

Maurizio Angelillo




CNT

Costantino Federico



CONNA

Mario Albanesi




CORALLO

Alessia Caricato




EUROPA TV S.p.A

Egidio Viggiani




FIEG

Alessandro Brignone



FNSI

Franco Siddi



FRT

Filippo Rebecchini




TELECOM ITALIA MEDIA

Marco Ghigliani



ORDINE DEI GIORNALISTI

Dario Deliberato



PRIMA TV S.p.A

Egidio Viggiani



RAI

Massimo De Luca



REA

Salvatore Riso



RNA
Edoardo Montefusco




RTI
Gina Nieri



SKY ITALIA
Tullio Camiglieri



U.S.S.I.
Luigi Ferrajolo





Consiglio di Stato

SEGRETARIATO GENERALE

N. 5252/07

Roma, addi 21/9/.....2007

Risposta a nota del.....

N. Div.


OGGETTO

Schema di decreto interministeriale di recepimento del codice di autoregolamentazione dell'informazione sportiva "codice media e sport".

MINISTERO DELLE
COMUNICAZIONI

Gab. dell'On. Ministro
ROMA

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il parere numero n.3154/2007 emesso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato in conformità a quanto disposto dall'art.15 della legge 21.7.2000, n.205.


IL SEGRETARIO GENERALE



CONSIGLIO DI STATO

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 27 agosto 2007

N. della Sezione:
3154/2007

OGGETTO:

Ministero delle
comunicazioni.
Schema di decreto
interministeriale di
recepimento del codice di
autoregolamentazione
dell'informazione spor-
tiva "codice media e
sport".

La Sezione

Vista la relazione prot. n.
GM/149117/4762/DL del 31
luglio 2007, con la quale il

Ministero delle comunicazioni chiede che il Consiglio di Stato esprima
il prescritto parere sullo schema di decreto interministeriale. indicato in
oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Sabato
Malinconico;

PREMESSO:

Allo scopo di contrastare il fenomeno della violenza in occasione di manifestazioni sportive e particolarmente di quelle calcistiche e per tutelare i minori da una falsa rappresentazione delle competizioni agonistiche contraria ai principi e ai valori di lealtà e di sano confronto che caratterizzano le discipline sportive, tra le diverse misure e iniziative adottate il Governo ha ritenuto utile promuovere la definizione e la sottoscrizione, da parte di tutti gli organismi rappresentativi dei media e delle discipline sportive nonché di soggetti pubblici interessati, di uno specifico codice di autoregolamentazione dell'informazione sportiva, denominato "*codice media-sport*".

Il codice trova la sua fonte normativa negli artt. 35, comma 6-*bis* e 35, comma 4-*bis* del decreto-legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il T.U. della radiotelevisione, come integrato e modificato dalla legge n. 41 del 2007 di conversione del d.l. n. 8 dell'8 febbraio 2007. Esso contiene una disciplina condivisa da tutti i soggetti dell'informazione e della comunicazione che è il frutto di un intenso lavoro prodotto dalla commissione per la elaborazione del codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commenti degli avvenimenti sportivi (istituita con decreto dei Ministri delle comunicazioni e per le politiche giovanili e le attività sportive) in collaborazione con altri soggetti e organismi di settore competenti quali la Lega Calcio e l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive istituito presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.

L'iniziativa, assunta all'indomani dei tragici eventi in occasione dei quali persero la vita l'ispettore della Polizia di Stato Filippo Raciti e il dirigente sportivo Ermanno Licursi, si propone di rafforzare le misure di prevenzione e repressione della diffusione di manifestazioni di violenza attraverso gli strumenti di informazione e di comunicazione di

massa e di favorire, al contrario, soprattutto tra i giovani, immagini e informazioni su eventi agonistici che esaltino i valori sportivi positivi.

Si tratta ovviamente di un complesso di regole fondate sulla autodeterminazione delle parti in causa, nel solco di una tradizione che si richiama a precedenti codici come quello di Treviso e la carta dei doveri del giornalista.

Il codice media-sport è costituito da un preambolo e da sei articoli.

Il preambolo dà atto dell'impegno assunto dalle parti di forte rilievo e impatto simbolico a sottolineare un comune obiettivo di tutti i soggetti che fanno parte del mondo dell'informazione tendente a contrastare ogni forma di violenza nello sport e ad affermare ed esaltare le regole e i principi di corretto svolgimento delle competizioni e manifestazioni agonistiche delle varie discipline e specificamente di quella calcistica.

L'articolo 1 detta i principi generali, definisce il concetto di informazione sportiva e individua i soggetti che forniscono tale tipo di informazione, dai giornali alla radio e alla televisione fino ad internet.

L'articolo 2 definisce i criteri cui deve uniformarsi l'informazione sportiva; in particolare delinea le caratteristiche del commento sportivo indicandone le forme e gli elementi di correttezza.

Delinea, altresì, i comportamenti e le iniziative che i conduttori e i commentatori di trasmissioni devono tenere nel caso di immagini eccessive non adatte ai minori.

L'articolo 3 è tutto incentrato sulla conduzione delle trasmissioni radiofoniche e televisive impegnando soprattutto conduttori, commentatori e giornalisti sportivi ad operare in modo da contrastare la veicolazione di forme di violenza attraverso l'informazione sportiva.

Definisce, altresì, gli strumenti e le iniziative di cui possono avvalersi i conduttori e le emittenti in caso di violazione del codice sportivo (quali l'allontanamento dell'ospite o comunque dell'autore della violazione, fino alla sospensione della trasmissione; la facoltà

delle emittenti di non invitare più tali soggetti e di rendere individuabili, nel rispetto delle norme di tutela dei dati personali, i soggetti collegati in audio e in video che si rendano responsabili di dette violazioni).

L'articolo 4 costituisce una norma di principio che esalta e promuove i valori dello sport coerentemente con le finalità e gli obiettivi fondamentali del codice.

L'articolo 5, in materia di vigilanza, attribuisce il controllo sull'osservanza del codice all'Autorità per le garanzie delle comunicazioni, che lo esercita attraverso la Commissione servizi e prodotti, e ha facoltà di denunciare all'Ordine professionale competente le eventuali violazioni commesse da giornalisti.

L'articolo 6 disciplina le sanzioni relative alla violazione del codice che sono quelle già contemplate dall'art. 34, comma 3, richiamate dal comma 4-*bis* del successivo art. 35 del Testo unico della Radiotelevisione. Inoltre, definisce una serie di iniziative conseguenti consistenti nella comunicazione delle sanzioni alle Amministrazioni pubbliche per i conseguenti provvedimenti di competenza, legati all'erogazione di sovvenzioni e misure di sostegno, al CONI e alle Federazioni sportive per le valutazioni in materia di accesso agli stadi e, infine, agli ordini professionali. Per le emittenti radiotelevisive locali, infine, l'adesione al codice media-sport costituisce requisito di ammissibilità ai contributi previsti dalla legge n. 448 del 1998 a favore di dette imprese ed emittenti.

Lo schema di decreto interministeriale inviato per il parere recepisce in un unico articolo integralmente – in conformità a quanto previsto espressamente dall'art. 34, comma 6-bis del Testo unico citato nelle forme del regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 il codice di autoregolamentazione dell'informazione sportiva che ne costituisce parte integrante, anche allo scopo recita la norma – *“di contribuire alla diffusione tra i giovani*

massa e di favorire, al contrario, soprattutto tra i giovani, immagini e informazioni su eventi agonistici che esaltino i valori sportivi positivi.

Si tratta ovviamente di un complesso di regole fondate sulla autodeterminazione delle parti in causa, nel solco di una tradizione che si richiama a precedenti codici come quello di Treviso e la carta dei doveri del giornalista.

Il codice media-sport è costituito da un preambolo e da sei articoli.

Il preambolo dà atto dell'impegno assunto dalle parti di forte rilievo e impatto simbolico a sottolineare un comune obiettivo di tutti i soggetti che fanno parte del mondo dell'informazione tendente a contrastare ogni forma di violenza nello sport e ad affermare ed esaltare le regole e i principi di corretto svolgimento delle competizioni e manifestazioni agonistiche delle varie discipline e specificamente di quella calcistica.

L'articolo 1 detta i principi generali, definisce il concetto di informazione sportiva e individua i soggetti che forniscono tale tipo di informazione, dai giornali alla radio e alla televisione fino ad internet.

L'articolo 2 definisce i criteri cui deve uniformarsi l'informazione sportiva; in particolare delinea le caratteristiche del commento sportivo indicandone le forme e gli elementi di correttezza.

Delinea, altresì, i comportamenti e le iniziative che i conduttori e i commentatori di trasmissioni devono tenere nel caso di immagini eccessive non adatte ai minori.

L'articolo 3 è tutto incentrato sulla conduzione delle trasmissioni radiofoniche e televisive impegnando soprattutto conduttori, commentatori e giornalisti sportivi ad operare in modo da contrastare la veicolazione di forme di violenza attraverso l'informazione sportiva.

Definisce, altresì, gli strumenti e le iniziative di cui possono avvalersi i conduttori e le emittenti in caso di violazione del codice sportivo (quali l'allontanamento dell'ospite o comunque dell'autore della violazione, fino alla sospensione della trasmissione; la facoltà

delle emittenti di non invitare più tali soggetti e di rendere individuabili, nel rispetto delle norme di tutela dei dati personali, i soggetti collegati in audio e in video che si rendano responsabili di dette violazioni).

L'articolo 4 costituisce una norma di principio che esalta e promuove i valori dello sport coerentemente con le finalità e gli obiettivi fondamentali del codice.

L'articolo 5, in materia di vigilanza, attribuisce il controllo sull'osservanza del codice all'Autorità per le garanzie delle comunicazioni, che lo esercita attraverso la Commissione servizi e prodotti, e ha facoltà di denunciare all'Ordine professionale competente le eventuali violazioni commesse da giornalisti.

L'articolo 6 disciplina le sanzioni relative alla violazione del codice che sono quelle già contemplate dall'art. 34, comma 3, richiamate dal comma 4-*bis* del successivo art. 35 del Testo unico della Radiotelevisione. Inoltre, definisce una serie di iniziative conseguenti consistenti nella comunicazione delle sanzioni alle Amministrazioni pubbliche per i conseguenti provvedimenti di competenza, legati all'erogazione di sovvenzioni e misure di sostegno, al CONI e alle Federazioni sportive per le valutazioni in materia di accesso agli stadi e, infine, agli ordini professionali. Per le emittenti radiotelevisive locali, infine, l'adesione al codice media-sport costituisce requisito di ammissibilità ai contributi previsti dalla legge n. 448 del 1998 a favore di dette imprese ed emittenti.

Lo schema di decreto interministeriale inviato per il parere recepisce in un unico articolo integralmente – in conformità a quanto previsto espressamente dall'art. 34, comma 6-bis del Testo unico citato nelle forme del regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 il codice di autoregolamentazione dell'informazione sportiva che ne costituisce parte integrante, anche allo scopo recita la norma – *“di contribuire alla diffusione tra i giovani*

dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza o di turbativa dell'ordine pubblico legati allo svolgimento di manifestazioni sportive”.

Allo schema di decreto sono stati allegati dal Ministero referente i concerti espressi dal Ministro della giustizia e dal Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive.

CONSIDERATO:

In ordine allo schema di decreto in esame – che, come già detto, recepisce in un unico articolo il codice media-sport nel testo concordato e sottoscritto dalle parti interessate – il Collegio rileva che emergono taluni profili problematici.

Si pone anzitutto un interrogativo che tocca la natura stessa del sistema tracciato dalla norma del testo unico. Ci si chiede in particolare se l'atto di recepimento ivi previsto ad iniziativa del Governo (e sul quale peraltro si richiede il preventivo parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari) costituisca o meno un provvedimento a contenuto vincolato, vale a dire se possa o meno riconoscersi all'organo che lo recepisce la facoltà di intervenire, integrandone, ampliandone ovvero modificandone i contenuti sempre ovviamente in maniera coerente e rispettosa delle finalità perseguite dal codice stesso.

Il tenore della norma istitutiva del codice sembra escludere tale ipotesi, limitandosi essa a prevedere testualmente il mero recepimento delle misure individuate con il codice di autoregolamentazione. Peraltro, il rango e la forma del provvedimento di recepimento indicati nonchè la procedura individuata parrebbero eccessivi rispetto ad mero atto ricettizio, tenuto conto delle implicazioni connesse al vaglio richiesto, non solo e non tanto da parte del Consiglio di Stato, ma in particolare da parte delle Commissioni parlamentari, attesa la indiscussa valenza politica dei relativi pareri.

Valuterà pertanto l'Amministrazione la procedura più corretta, con l'eventuale riconvocazione della Commissione che ha provveduto alla elaborazione del testo per il recepimento delle osservazioni che seguono.

La Sezione non può non rilevare, infatti, una nota diacronica nel testo e che, in qualche misura, rischia di determinare confusione e perplessità circa il suo ambito di applicazione.

Tale discrasia emerge particolarmente dal raffronto tra il preambolo e l'art. 1 del codice con i rimanenti articoli che lo compongono. Mentre nei primi le affermazioni di principio e gli obiettivi perseguiti sono chiaramente riferiti a tutte le forme e strumenti dell'informazione e quindi ai molteplici soggetti del mondo dell'informazione, ivi compresi quelli della carta stampata, le singole norme che seguono sono chiaramente incentrate esclusivamente su misure applicabili al sistema dell'informazione audiovisiva e delle comunicazioni per via telematica. D'altra parte la stessa norma istitutiva del codice (art. 34, comma 6-*bis* t.u. Radiotelevisione) fa espresso riferimento all'area del sistema radiotelevisivo.

Pertanto, sembrerebbe opportuno chiarire in maniera puntuale gli ambiti di riferimento e di applicazione del codice media-sport specificando nella stessa denominazione e nel preambolo del codice che lo stesso trova diretta applicazione nel mondo dell'informazione radiotelevisiva che, più facilmente, si presta a diffondere i comportamenti e le manifestazioni di violenza e aggressività che si intendono prevenire e contrastare.

Infine, con riferimento a quanto previsto dall'art. 3, comma 6 del codice, circa le misure atte a rendere individuabili i soggetti che si collegano in audio e video alle trasmissioni, la Sezione ritiene di dover richiamare all'attenzione dell'Amministrazione l'opportunità di

acquisire comunque il parere dell'Autorità per la protezione dei dati personali sul testo proposto.

Sul piano formale, si raccomanda il rispetto della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 2 maggio 2001, n. 1/1/1.26/10888/9.92., supplemento ordinario alla G.U. 3 maggio 2001, n. 101 (ad es. quanto alle citazioni di testi normativi).

P.Q.M.

La Sezione esprime parere favorevole sullo schema di regolamento in oggetto nei sensi indicati in motivazione.


Il Presidente della Sezione

(Giancarlo Coraggio)



Il Segretario della Sezione

(Licia Grassucci)





IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero delle comunicazioni;

Visto l'articolo 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il Ministero delle comunicazioni ha chiesto il parere del Garante, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del Codice in materia di protezione dei dati personali, su uno schema di decreto volto a recepire il "*codice media e sport*" di autoregolamentazione dell'informazione sportiva (art. 34, comma 6-bis, del d.lg. 31 luglio 2005, n. 177, recante il testo unico della radiotelevisione).

OSSERVA

1. Il Garante non ha osservazioni da formulare sullo schema di decreto rivolgendo, in particolare, la sua attenzione sull'articolo 3, comma 6, del codice di autoregolamentazione in base al quale emittenti e fornitori di contenuti si impegnano a realizzare *"misure atte, se del caso, a rendere individuabili i soggetti che si collegano telefonicamente, in audio o in audiovideo, alle trasmissioni"*.

Il codice di autoregolamentazione intende contribuire alla diffusione, segnatamente fra giovani e minori d'età, dei valori autentici dello sport e di una competizione leale e rispettosa dell'avversario, per contrastare fenomeni di violenza legati allo svolgimento di manifestazioni sportive e, in particolare, di quelle calcistiche.

Per contrastare la diffusione di messaggi di incitazione alla violazione della legge sono previsti obblighi e sanzioni a carico degli operatori del settore dell'informazione, nonché strumenti di carattere anche preventivo quali campagne formative per diffondere i valori positivi dello sport, pause nelle trasmissioni e sospensioni dei collegamenti in caso di violazioni commesse in trasmissione.

La previsione di cui all'art. 3, comma 6, appare coerente rispetto alle finalità perseguite, per la sua valenza dissuasiva e per l'ausilio che può fornire, in particolare, all'applicazione dell'altra disposizione in base alla quale le emittenti e i fornitori di contenuti si riservano di valutare l'idoneità dei soggetti -che si sono resi responsabili di violazioni alle disposizioni del codice medesimo- a partecipare a ulteriori trasmissioni sportive.

La conformità della disposizione alla normativa in materia di protezione dei dati personali è fondata sul richiamo esplicito al rispetto di quanto previsto dal Codice del 2003.

2. Una volta recepito il codice, il Ministero potrà peraltro valutare l'opportunità di intraprendere eventuali iniziative di indirizzo per stimolare un'uniformità di concreti comportamenti da parte delle emittenti e dei fornitori di contenuti per quanto riguarda il tipo di misure che essi adotteranno (sola annotazione del numero telefonico, avvalendosi anche della disciplina sulla presentazione della linea telefonica chiamante (cfr. art. 125, comma 3, d.lg. n. 196/2003); a seconda dei casi, eventuale richiesta preliminare delle generalità del chiamante; tempo di conservazione dei dati quando non si sono verificate violazioni del codice). L'Autorità resta a disposizione per ogni contributo ritenuto utile.


Il Garante esprime in conclusione parere favorevole.

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE:


esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro delle comunicazioni volto a recepire il codice *media e sport* di autoregolamentazione dell'informazione sportiva.

Roma, 11 ottobre 2007

IL PRESIDENTE



IL RELATORE



IL SEGRETARIO GENERALE

